

ROMA



27 OTT 2022
N. 13843

Dipartimento Ciclo dei Rifiuti

ROMA CAPITALE Segretariato Generale
28 OTT 2022
N. RC/ <u>32305</u>

ORDINANZA DEL SINDACO

N. N. 177 del 28 OTT. 2022

IL SINDACO

OGGETTO:

Provvedimenti per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento atmosferico.

Limitazione della circolazione per ciclomotori e motoveicoli più inquinanti.

Zona: ZTL "Anello Ferroviario"

Periodo: 01/11/2022-31/03/2023

Premesso che:

il Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010, di attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, istituisce un quadro normativo unitario in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, stabilendo, all'art. 1, comma 5, che le funzioni amministrative relative alla valutazione ed alla gestione della qualità dell'aria ambiente competono anche agli enti locali, nei modi e nei limiti previsti dal decreto stesso;

la deliberazione di Giunta n. 222 del 09/10/2017 ha confermato in capo alla Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti del Dipartimento Tutela Ambientale i compiti di prevenzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico;

con deliberazione n. 306 del 2 dicembre 2021, la Giunta Capitolina ha approvato il nuovo assetto della macrostruttura capitolina, istituendo, nell'Area Servizi al Territorio e Decoro, una nuova struttura dipartimentale, il Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, in cui far confluire le competenze della Direzione Rifiuti, Risanamenti ed Inquinamenti del Dipartimento Tutela Ambientale;

la Regione Lazio con l'approvazione delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 767 del 1 agosto 2003, n. 217 del 18 maggio 2012, n. 536 del 15 settembre 2016 e n. 305 del 28 maggio 2021 ha definito la classificazione del territorio regionale in relazione alla qualità dell'aria ambiente sulla cui base Roma Capitale, in particolare, rientra tra le zone a maggiore criticità;

con deliberazione del Consiglio Regionale n. 66 del 10 dicembre 2009 è stato approvato il Piano per il risanamento della qualità dell'aria (PRQA) della Regione Lazio, in attuazione degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 351/1999;

le Norme di Attuazione del succitato Piano stabiliscono che i Comuni delle zone a maggiore criticità adottino una serie di interventi di tipo permanente, programmato ed emergenziale predisponendo, per questi ultimi, un Piano di Intervento Operativo (P.I.O.) che definisca le modalità di attuazione dei provvedimenti da adottare in relazione al persistere o all'aggravarsi delle condizioni di inquinamento atmosferico nel breve termine;

il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) del Comune di Roma, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 28 giugno 1999, aveva già individuato quattro aree concentriche della città, a diversa vulnerabilità quanto al rischio di inquinamento atmosferico e con maggiore pericolosità per le aree più centrali, che sono state successivamente ricomprese tra quelle riportate nel Nuovo PGTU (D.A.C. n. 21 del 16 aprile 2015);

le aree individuate, in senso centripeto, Fascia Verde, Anello Ferroviario e Centro Storico, rappresentando, complessivamente, la porzione della città a

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

PAOLO GAETANO GIACOMELLI

L'ASSESSORA ALL'AGRICOLTURA,
AMBIENTE E CICLO DEI RIFIUTI

SABRINA ALFONSI

VISTO:

IL SEGRETARIO GENERALE

PIETRO PAOLO MILETI

maggior urbanizzazione e densità abitativa, soggetta ai più intensi flussi veicolari e, quindi, ai più elevati carichi emissivi, sono state interessate, storicamente, da provvedimenti progressivamente più restrittivi, in modo da tutelare la popolazione maggiormente esposta, andando dalle zone periferiche alle zone più centrali;

essendo le aree concentriche, i provvedimenti adottati nell'area più esterna necessariamente sono da intendersi applicati nelle aree ricomprese al suo interno (ad es. i provvedimenti applicati nella ZTL "Fascia Verde" sono da intendersi vigenti nella ZTL "Anello Ferroviario" e, a sua volta, nella ZTL "Centro Storico");

con le deliberazioni di Giunta Comunale n. 1514/1999 e s.m.i., n.790/2001, n.797/2002, n. 615/2006, n.185/2007 e s.m.i. e deliberazioni di Giunta Capitolina n. 242/2011, n. 76/2016 e s.m.i. e n. 82/2019 sono stati adottati, all'interno della ZTL "Anello Ferroviario", provvedimenti permanenti di interdizione alla circolazione dei veicoli a motore endotermico più inquinanti (autoveicoli a benzina "Pre-Euro 1", "Euro 1" ed "Euro 2", autoveicoli diesel "Pre-Euro 1", "Euro 1", "Euro 2" ed "Euro 3", ciclomotori e motoveicoli a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a due e quattro tempi "Pre-Euro 1" ed "Euro1");

la succitata deliberazione di Giunta Capitolina n. 242/2011 aveva previsto, nello specifico, l'adozione, a partire da novembre 2012, del divieto permanente di accesso e circolazione, all'interno della ZTL "Anello Ferroviario", ai ciclomotori e motoveicoli a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi "Euro 1";

con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 4/2015 sono state apportate modifiche al perimetro della già esistente ZTL "Anello Ferroviario", includendo all'interno della stessa il comprensorio "Prato della Signora" ed è stata avviata l'applicazione degli interventi previsti dal PGTU estendendo alla ZTL "Fascia Verde" il provvedimento permanente di limitazione di accesso e circolazione, già in vigore alla ZTL "Anello Ferroviario", per gli autoveicoli alimentati a benzina "Pre-Euro 1" ed "Euro 1" e gli autoveicoli alimentati a gasolio "Pre-Euro 1", "Euro 1" ed "Euro 2";

rilevato che:

nel territorio di Roma Capitale il traffico veicolare costituisce una delle principali fonti di emissione di inquinanti atmosferici;

il complesso dei provvedimenti permanenti, programmati ed emergenziali finora adottati ha contribuito, in considerazione anche del rinnovo del parco veicolare indotto dai provvedimenti stessi, ad una riduzione delle emissioni inquinanti, con una conseguente riduzione significativa, negli ultimi anni, delle concentrazioni in aria di biossido di zolfo, monossido di carbonio, benzene e PM10 (limitatamente alla media annuale) per i quali non si registrano più superamenti dei valori limite; si registra, invece, per il biossido di azoto (NO₂), il superamento del valore limite riferito alla media annuale, previsto dalle stesse normative;

lo Stato Italiano è stato posto in procedura di infrazione (Procedure di infrazione n. 2015/2043 e n. 2014/2147) in quanto inadempiente agli obblighi di rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente e, nello specifico, per il persistere dei superamenti del valore limite del NO₂ e del PM10 oltre l'anno 2010 (posto come scadenza per il rientro nei limiti) in diverse zone e agglomerati del territorio italiano, tra cui anche l'agglomerato di Roma Capitale; in data 12 maggio 2022 la Corte di Giustizia ha emesso sentenza di condanna nei confronti dell'Italia;

con deliberazione della Giunta Regionale n. 643 del 30 ottobre 2018, la Regione Lazio ha approvato lo schema di "Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Lazio";

con deliberazione della Giunta Regionale n. 539 del 4 agosto 2020 e s.m.i., la Regione Lazio ha adottato l'"Aggiornamento del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria (PRQA) ai sensi dell'art. 9 e art. 10 del D. Lgs 155/2010" in cui sono confluite anche le misure previste nel succitato Accordo di Programma;

considerato che:

con precedente Ordinanza sindacale n. 176/2021 (vigente fino al 31/10/2022) è stata data applicazione all'interno della ZTL "Anello Ferroviario" al provvedimento permanente di limitazione della circolazione ai ciclomotori e motoveicoli "Euro 1" a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi;

in presenza di situazioni di criticità, come quelle che si possono verificare soprattutto nel periodo invernale, vengono adottati i provvedimenti di natura emergenziale, secondo i criteri stabiliti dal Piano di Intervento Operativo (D.G.C. n. 76/2016 e s.m.i.), che prevedono anche la limitazione della circolazione dei veicoli più inquinanti all'interno della ZTL "Fascia Verde" che, come già evidenziato, ricomprende la ZTL "Anello Ferroviario";

la Giunta Capitolina nella seduta del 28 giugno 2022 ha approvato la Memoria n. 40 avente a oggetto "Indirizzi per la definizione della nuova ZTL Fascia Verde e delle nuove regolamentazioni di accesso e circolazione per la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento atmosferico";

con la suddetta Memoria è stato, tra l'altro, conferito mandato al Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti per la riorganizzazione della Zona a Traffico Limitato "Fascia Verde" e la realizzazione del relativo sistema di controllo accessi elettronico, semplificando e armonizzando i provvedimenti stratificatisi nel corso del tempo, garantendo il rispetto dei requisiti stabiliti dalle "Linee Guida sulla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle zone a traffico limitato" del Ministero dell'Infrastrutture e dei Trasporti, prot. MITn.5050 del 28 giugno 2019, secondo il perimetro illustrato nell'elaborato allegato alla Memoria stessa;

sono in corso da parte del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti le attività propedeutiche alla definizione e realizzazione degli elaborati del Piano di segnalamento della ZTL "Fascia Verde", secondo le linee guida del MIT, di cui alla circolare n. 5050/2019 sopra richiamata;

nelle more dell'espletamento delle anzidette attività da parte del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti, risulta necessario dare prosecuzione ai provvedimenti di limitazione dei veicoli più inquinanti;

ritenuto che:

i risultati ottenibili con gli interventi, previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale (come ad es. il PGTU), volti alla riduzione delle emissioni degli inquinanti e, conseguentemente, alla riduzione della loro concentrazione in aria (in subordine alle condizioni meteo climatiche), costituiscono un beneficio per l'ambiente e consentono potenzialmente una diminuzione del rischio di danno alla salute;

a salvaguardia della salute dei cittadini, secondo quanto previsto anche dal vigente "Codice della strada" (approvato con D. Lgs 285/1992, come modificato dalla L. 29/07/2010, n. 120 e s.m.i.) per accertate e motivate esigenze di prevenzione di inquinamento atmosferico, occorre procedere alla limitazione della circolazione delle categorie di veicoli a benzina e diesel di più vecchia generazione, essendo quelli a maggiore impatto ambientale;

tenuto conto che:

il Sindaco adotta, anche quale "Autorità sanitaria locale", gli interventi preventivi necessari a salvaguardare la salute pubblica previsti dal richiamato "Codice della strada";

occorre tutelare prioritariamente la salute della popolazione, avendo un riguardo particolare per i soggetti maggiormente a rischio (bambini, donne in gravidanza, persone anziane, cardiopatici, fumatori e, più in generale, soggetti con patologie respiratorie, nonché coloro che sono soggetti a prolungate esposizioni);

la normativa in materia ambientale, a partire dalla Legge n. 349/1986, istitutiva del Ministero dell'Ambiente, dal decreto legislativo n.195/2005 di recepimento della direttiva 2003/4/CE, e, da ultimo, dal decreto legislativo n.155/2010, statuisce il più generale dovere di informazione verso la cittadinanza in ordine ai fenomeni di inquinamento;

Visti:

l'art. 32 della L. 23 dicembre 1978 n. 833;
l'art. 14 della L. 8 luglio 1986 n. 349;
il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.;
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
il Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 195;
il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 e s.m.i.;
la deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 66 del 10 dicembre 2009;
le deliberazioni della Giunta Regionale del Lazio n.767 del 1 agosto 2003, n. 217 del 18 maggio 2012, n. 536 del 15 settembre 2016, n. 643 del 30 ottobre 2018, n. 539 del 4 agosto 2020, n. 305 del 28 maggio 2021 e n.27 del 2 febbraio 2022;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 28 giugno 1999;
l'art. 24 dello Statuto di Roma Capitale;
la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21 del 16 aprile 2015;
le deliberazioni di Giunta Comunale nn. 1514/1999 e s.m.i., 790/2001, 797/2002, 615/2006, 185/2007 e 562/2007;
la deliberazione di Giunta Capitolina n. 242 del 19 luglio 2011;
la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n. 4 del 27 novembre 2015;
le deliberazioni di Giunta Capitolina n. 76 del 28 ottobre 2016 e s.m.i. e n. 82 del 10 maggio 2019;

ORDINA

in esecuzione della deliberazione di Giunta Capitolina n. 242 del 19 luglio 2011 nonché della deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n. 4 del 27 novembre 2015, fermo restando quanto disciplinato in termini di circolazione per i veicoli di cui alle D.G.C. nn. 790/2001 - 797/2002 - 615/2006 - 185/2007 - 562/2007 - 242/2011, alla D.C.S. con i poteri della G.C. n. 4/2015, alle D.G.C. n.76/2016 e n. 82/2019 e relativi atti applicativi (autoveicoli benzina "Pre Euro 1" – "Euro 1" – "Euro 2"; autoveicoli diesel "Pre-Euro 1" – "Euro 1" – "Euro 2" – "Euro 3"; ciclomotori e motoveicoli a due, tre, quattro ruote 2 e 4 tempi "Pre-Euro 1");

DAL 1 NOVEMBRE 2022 al 31 MARZO 2023,

di vietare l'accesso e la circolazione all'interno della ZTL "**ANELLO FERROVIARIO**" (come da Allegato I, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), **dalle ore 00.00 alle ore 24.00 dal lunedì al venerdì** (ad esclusione dei giorni festivi infrasettimanali) anche alle seguenti tipologie di veicoli:

- **ciclomotori e motoveicoli "EURO 1"**, a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi (ovvero non conformi, a seconda della categoria di veicolo, alla Direttiva 97/24/CE - fase II e successive, oppure alla Direttiva 2002/51/CE – fase A e successive).

Di prevedere che dal suddetto divieto di circolazione veicolare siano esentate le seguenti categorie:

1. veicoli muniti del contrassegno per persone invalide previsto dal D.P.R. 503 del 24 luglio 1996;


2. veicoli adibiti a servizio di polizia e sicurezza, emergenza anche sociale, ivi compreso il soccorso, anche stradale, e il pronto intervento per acqua, luce, gas, telefono ed impianti per la regolazione del traffico;
3. veicoli alimentati a metano e a GPL;
4. veicoli adibiti al trasporto, smaltimento rifiuti e tutela igienico-ambientale, alla gestione emergenziale del verde, alla Protezione civile e agli interventi di urgente ripristino del decoro urbano;
5. veicoli adibiti al trasporto di partecipanti a cortei funebri;
6. veicoli con targa C.D., S.C.V. e C.V.;
7. veicoli adibiti al trasporto dei medici in servizio di emergenza, adeguatamente motivato, purché muniti di contrassegno dell'Ordine dei medici.

DISPONE

di portare a conoscenza della cittadinanza, attesa la natura contingibile ed urgente degli interventi, le limitazioni alla circolazione previste dalla presente ordinanza, mediante avvisi diramati attraverso i mezzi di informazione;

di demandare al Comando di Polizia Locale di Roma Capitale ed a tutti gli Organi di Polizia e Vigilanza dello Stato, per quanto di rispettiva competenza, l'esecuzione del presente provvedimento ed il perseguimento delle violazioni ivi previste.

IL SINDACO
Roberto Gualtieri



ALLEGATO I

La Z.T.L. “Anello Ferroviario” (definita con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 28 giugno 1999 e successivamente modificata con Deliberazione del C.S. con i poteri della G.C. n. 4 del 27/11/2015) comprende l'area perimetrata dalle strade di confine, non soggette alla limitazione della circolazione di cui al presente provvedimento, come di seguito elencate:

Piazzale Maresciallo Giardino – Circonvallazione Clodia – Piazzale Clodio – Circonvallazione Clodia – Circonvallazione Trionfale – Piazzale degli Eroi – Via Cipro – Via M. Bragadin – Via Angelo Emo – Via Anastasio II – Piazza Pio XI – Via Satolli – Via F. Bernardini – Via Leone XIII – Via Piccolomini – Via di Villa Betania – Via Aurelia Antica – Via Leone XIII – Piazzetta del Bel Respiro – Via O. Gasparri – Circonvallazione Gianicolense – Piazza San Giovanni di Dio – Circonvallazione Gianicolense – Largo Ravizza – Circonvallazione Gianicolense – Piazzale Dunant – Circonvallazione Gianicolense – Piazza F. Biondo – Via degli Orti di Cesare – Via E. Rolli – Via Stradivari – Ponte Testaccio – Largo G.B. Marzi – Via A. Manuzio – Via B. Franklin – Via Galvani – Largo M. Gelsomini – Via Marmorata – Piazzale Porta San Paolo – Piazzale Ostiense – Viale Marco Polo – Via Roncinotto – Via Beccari – Via Cristoforo Colombo – Viale di Porta Ardeatina – Viale Delle Mura Latine (tratto) – Via Talamone – Via Latina (tratto) – Piazza Galeria – Via Acaia – Piazza Armenia – Via Britannia – Piazza Tuscolo – Via di Magna Grecia (tratto) – Via Gabi – Via Cerveteri – Piazza Re di Roma – Via Aosta – Via Monza – Via Nola – Viale Castrense (tratto di Via Casilina compreso tra il sovrappasso e Ponte Casilino si intende incluso nella ZTL) – Sopraelevata – Largo S. Passamonti – Circonvallazione Tiburtina – Piazzale della Stazione Tiburtina – Circonvallazione Nomentana – Via Tembien – Viale Etiopia – Piazza Addis Abeba – Viale Etiopia – Piazza Gondar – Viale Somalia (tratto fino rampa tangenziale) – Circonvallazione Salaria – Via Salaria (tratto Circonvallazione Salaria Via Catalani) - Prato della Signora (Via Catalani, Rampa uscita direzione Largo Vessella, Via Fioravanti e Via Prato della Signora si intendono incluse nella ZTL) – Via del Foro Italico (tratto) – Strada golenale di collegamento tra Via Baiardo e Viale di Tor di Quinto (strada adiacenza ciclabile) Viale di Tor di Quinto (tratto) – Via Capoprati – Piazzale Maresciallo Giardino.